

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

“La Dormiente del Sannio”

Sede c/o Comune di Torrecuso (BN) – Piazza A. Fusco – 82030 - tel. 0824889711

cuc@pec.comune.torrecuso.bn.it – cuc.ladormientedelsannio@gmail.com

DISCIPLINARE DI GARA

Prot. n. 2925 del 02.04.2021

Servizi tecnici di ingegneria e architettura		
Procedura Aperta: Art. 60 Decreto legislativo n. 50 del 2016		
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo di gara telematica		
OGGETTO DELL'APPALTO:		
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE”		
Codice CUP G33D20000000003	Codice CIG 8675396B3F	N. GARA 8087458

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA, ALLEGATE AL PRESENTE BANDO.

L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico APPALTI & CONTRATTI e-Procurement, raggiungibile al seguente link

<https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

SOMMARIO:

PREMESSE	pag.3/40
PARTE PRIMA – PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE	
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta	pag.4/40
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta	pag.4/40
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante	pag.5/40
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA	
2.1. Oggetto dell’appalto e Suddivisioni in lotti	pag.6/40
2.2. Importo – Categorie – Ruoli e Figure profess.	pag.6/40
2.3. Termine di Esecuzione dei Servizi e opzioni	pag.7/40
2.4. Finanziamento e Pagamenti	pag.8/40
2.5. Operatori Economici Ammessi a Partecipare	pag.8/40
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
3.1. Documentazione amministrativa preliminare	pag.11/40
3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione	pag.15/40
4. CAPO 4 - OFFERTA	
4.1. Offerta Tecnica	pag.21/40
4.2. Offerta Economica e Temporale	pag.22/40
PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
5.1. Criterio di Aggiudicazione	pag.24/41
6. CAPO 6 – FASE DI GARA	
6.1. Apertura della gara	pag.28/41
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione	pag.28/41
6.3. Ammissione degli offerenti	pag.30/41
6.4. Conclusione della fase di ammissione	pag.30/41
6.5. Gestione dell’Offerta Economica	pag.31/41
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse	pag.32/41
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE	
7.1. Verbali	pag.33/41
7.2. Verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	pag.33/41
7.3. Proposta di aggiudicazione	pag.35/41
7.4. Comprova dei Requisiti	pag.35/41
7.5. Aggiudicazione	pag.36/41
8. CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO	
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	pag.37/41
PARTE TERZA – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE	
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZ.	
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa	pag.39/41
9.2. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione	pag.39/41
10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI	
10.1. Controversie	pag.40/41
10.2. Altre disposizioni e informazioni	pag.40/41
10.3. Riserva di aggiudicazione	pag.41/41

PREMESSE**a) PREMESA**

Con determinazione UTC Area III di indizione gara n. 50 del 20/09/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di **SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE** inerente i **“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE”** - CUP: **G33D2000000003** sulla scorta del **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica** approvato con delibera di **G.C. n. 02 del 10.01.2020**.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo vigente. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

Luogo di esecuzione: confine Melizzano - Solopaca (BN).

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **dott. Salvatore Carpinelli**.

b) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modelli di gara
- 4) Calcolo Compenso Professionale;
- 5) Progetto Preliminare.

La documentazione di gara (bando, disciplinare e modelli, progetto di preliminare, ecc..) è disponibile sul sito internet: <https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

c) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il PORTALE TELEMATICO secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al punto **IV.3.3** del Bando di Gara.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 (tre)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite portale telematico nella sezione dedicata alla presente procedura.

d) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al PORTALE TELEMATICO, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il portale telematico all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione Appaltante, diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto eventualmente ammissibile relativamente alle prestazioni di cui all'art. 31 comma 8 secondo periodo, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. - Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.3) del bando di gara;**
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.

1.2. - Modalità di presentazione dell'offerta:

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 testo vigente, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza, raggiungibile al Portale Telematico **APPALTI & CONTRATTI e-Procurement**, raggiungibile al seguente link <https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, registrarsi al Portale, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata" prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nella sezione "Informazioni – Istruzioni e manuali manuale";
- accedere nella sezione "Area Riservata" con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è registrati leggere il punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "**Guida per la presentazione di un'offerta telematica**", scaricabile al seguente link: https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf;
- firma digitale valida dei soggetti che sottoscriveranno la documentazione di gara.

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI AI FINI DELL'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI ISTITUITI DALLA STAZIONE APPALTANTE NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSI CON LE CREDENZIALI IN LORO POSSESSO.

Servizio supporto Operatori Economici

Si rende noto che è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:

- VIA WEB: ATTRAVERSO IL FORM DI RICHIESTA ASSISTENZA PRESENTE NELLA SEZIONE "ASSISTENZA TECNICA" DEL PORTALE APPALTI (PERCORSO: APPALTI & CONTRATTI - INFORMAZIONI – ASSISTENZA TECNICA);
- VIA TELEFONO: ATTRAVERSO IL NUMERO 0824.944023. ORARIO UFFICIO.

1.3. - Recapito presso la Stazione appaltante e Timing di Gara

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per chiedere chiarimenti	19.04.2021	12:00
Termine ultimo per presa visione	22.04.2021	12:00
Termine ultimo per caricare l'offerta	22.04.2021	12:00
Apertura in seduta pubblica della Busta Telematica della documentazione amministrativa	23.04.2021	15:30
Apertura dell'Offerta Economica Telematica	Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione	
Pubblicazione della graduatoria	Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione	

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**2.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'Amministrazione Comunale, giusta determina a contrarre n. 50 (R.G. n. 252) del 31.03.2021, intende affidare, mediante procedura aperta, i servizi di architettura e ingegneria riportati in oggetto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'esecuzione dell'appalto (in caso di suddivisione in lotti) risulterebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico; inoltre, in caso di suddivisione in lotti, la conseguente esigenza di coordinare i diversi operatori economici (afferenti ai singoli lotti) rischierebbe di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto

2.2 - IMPORTO - CATEGORIE E CLASSI - RUOLI E FIGURE PROFESSIONALI MINIME

2.2.1 – L'importo stimato del corrispettivo è pari ad **€ 53.836,00** (euro **cinquantatremilaottocentotrentasei/00**), comprensivo di spese, oneri accessori e contributo INARCASSA oltre IVA come per legge. Le modalità di calcolo dell'importo previsto a base di gara, anche in relazione a quanto previsto dalle Linee Guida n.1 ANAC di attuazione del Codice e che costituito il compenso le spese e gli oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali richieste ed applicando, per ognuna delle categorie d'opera di cui al precedente punto II.2, i parametri previsti dal D.M. Giustizia 17.06.2016, giusta parcella di "Determinazione dei Corrispettivi"

Onorario Professionale				
Cat.	Importo Lavori	Compenso Progettazione Definitiva	Compenso Progettazione Esecutiva	Compenso Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
V.02	€. 700.000,00	€. 18.025,00	€. 6.188,00	€. 2.950,00
S.04	€. 269.500,00	€. 14.597,00	€. 9.156,00	€. 2.920,00
ToT	€. 969.500,00	€. 32.622,00	€. 15.344,00	€. 5.870,00

Per la determinazione del corrispettivo professionale posto a base d'appalto e per la determinazione ed individuazione delle categorie di opere che contraddistinguono l'intervento, a cui far riferimento per la definizione dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale per la partecipazione alla gara, si considerata, **ai sensi del D.M. 17/06/2016**, la seguente classificazione:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
STRADE	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	700.000,00
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	0,45	269.500,00

Corrispettivi come di seguito:

a)	Progettazione Definitiva ed Esecutiva	€ 32.622,00 compreso Cassa oltre IVA
	Progettazione Esecutiva	€ 15.344,00 compreso Cassa oltre IVA
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 5.870,00 compreso Cassa oltre IVA
	AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI	€ 53.836,00 compreso cassa oltre IVA

Dove:

- per «**ID Opere**» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; per «**Categoria**», ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti richiesti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- per «**Classe e Categoria**» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 che definisce la corrispondenza tra la nuova e vecchia nomenclatura della classificazione dei servizi di architettura ed ingegneria;
- per «**Grado di complessità**» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016 in corrispondenza del relativo «ID Opere»;

Indipendentemente dall'importo effettivo che le opere assumeranno nello svolgimento della prestazione, l'importo dovuto all'operatore economico a cui sarà aggiudicato il servizio resterà fisso ed invariabile e sarà pari all'importo decurtato del ribasso offerto dallo stesso in fase di gara.

L'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è da intendersi forfettario e pertanto comprensivo di eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio e spese di qualsiasi natura e specie necessarie e da sostenere per l'espletamento dell'incarico di che trattasi.

2.2.2. - Per l'esecuzione della prestazione in appalto, considerate: le prestazioni richieste; la particolarità del sito; lo stato di fatto; si è stimato che le competenze ed i ruoli in ordine alle figure professionali minimi necessari, riferite e persone fisiche distinte, sono quelle riportate nella tabella che segue:

Informazioni relative ad una particolare professione		
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI Le competenze ed i ruoli delle figure professionali minime necessarie per l'appalto sono riportate nella tabella sottostante:		
RUOLO	REQUISITO	N.ro delle persone fisiche necessarie
PROGETTISTA CIVILE <i>Con funzioni anche di</i> COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	<i>Laurea magistrale o quinquennale in</i> ARCHITETTURA o INGEGNERIA con <i>abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci</i> <i>anni ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine</i> <i>professionale</i>	Min. 1
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs</i> <i>/2008 e s.m.i.</i>	<i>Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei</i> <i>cantieri ai sensi del Titolo IV d.Lgs 81/08 e s.m.i. -</i> IN PARTICOLARE deve possedere i requisiti previsti all'art. 98 del citato d.Lgs 81/08*	<i>Può coincidere con una</i> <i>delle altre figure</i> <i>professionali previste</i>
PROGETTISTA CIVILE <i>Esperto in</i> RISANAMENTI IDROGEOLOGICI	<i>Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore</i> <i>civile con abilitazione all'esercizio della professione ed</i> <i>iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale</i>	<i>Può coincidere con una</i> <i>delle altre figure</i> <i>professionali previste</i>
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio		
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della prestazione del servizio: SI		

* I tecnici in possesso di attestato del **corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni**, dovranno dimostrare di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando.

2.3 TERMINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E OPEZIONI

2.3.1. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **135 (centotrentacinque)** giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- La progettazione definitiva, inclusi i rilievi, le indagini, i sondaggi, le analisi meccaniche e diagnostiche le prove di laboratorio, ecc. e la relazione geologica, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio della progettazione da parte del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione successivamente alla stipula del contratto/convenzione di incarico;
- La progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di offerta, di **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla avvenuta acquisizione di tutti i Pareri e Nulla Osta necessari acquisiti sulla progettazione definitiva.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

2.3.1. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore stimato dell'appalto**, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad **€ 53.836,00** comprensivo di spese, Cassa oltre IVA dei quali:

Prestazione principale:

- Progettazione definitiva ed esecutiva **euro 47.966,00**

Prestazioni Secondarie:

- C.S.P. **euro 5.870,00**

2.4 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Il finanziamento dei servizi di architettura ed ingegneria di cui al presente disciplinare trova copertura con i fondi di cui al **DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 7 DICEMBRE 2020**.

Il pagamento del corrispettivo soggiace alle modalità stabilite dall'Ente Finanziatore per il trasferimento dei fondi relativi al finanziamento.

In relazione a quanto innanzi si ipotizza che il pagamento del corrispettivo potrà avvenire, **indicativamente**, con le seguenti modalità:

- Anticipazione del 10% a contratto firmato;
- 50% ad acquisizione di tutti i pareri sul progetto definitivo;
- 40% ad approvazione del Progetto Esecutivo.

Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questo Comune con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.

2.5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare e presentare offerta gli operatori economici come definiti dal combinato disposto dagli articoli 24 e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- ➔ liberi professionisti singoli;
- ➔ liberi professionisti associati nelle forme di cui alle norme vigenti, cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
- ➔ società di professionisti;
- ➔ società di ingegneria;
- ➔ prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- ➔ consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;

Gli operatori economici di cui al comma precedente possono altresì partecipare e presentare offerta in una delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi:

- a) riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- b) aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
- c) riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991.

Per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).

Per gli operatori economici che intendono partecipare **opera il divieto di partecipazione di cui all'art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016**, pertanto non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di operatore economico:

- ➔ costituito in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- ➔ singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;
- ➔ contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figurì la presenza del medesimo soggetto.

È inoltre vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e a queste ultime è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara. La mancata osservanza di tale divieto comporta l'esclusione sia del consorzio che del consorziato/dei consorziati.

È inoltre vietata la partecipazione di società, anche in R.T.I. o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla presente gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

È inoltre vietata la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per i quali opera il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati che possono contrattare con la pubblica amministrazione) o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

È consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti mediante atto di mandato collettivo speciale. **IN TALE CASO** l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.

Indipendentemente dalla natura giuridica degli operatori economici partecipanti, l'operatore affidatario del servizio potrà espletare il medesimo solo con professionisti iscritti negli appositi Albi Professionali, come previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che firmeranno gli atti e ne saranno personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle specifiche qualifiche professionali.

Come già indicato al precedente paragrafo 2 in considerazione delle prestazioni richieste, della particolarità del complesso immobiliare e dello stato di conservazione, le competenze ed i ruoli in ordine alle figure professionali minime necessarie sono riportate nella tabella ivi indicata e pertanto:

- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) con una o più d'una delle figure professionali di cui alla citata tabella del paragrafo 2, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati all'operatore economico, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla tabella del paragrafo 2 ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;
- d) tra i professionisti indicati deve essere individuato il soggetto (**professionista persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei gli stessi devono prevedere al proprio interno, ai sensi dell'art. 4, DM 02/12/2016 n.ro 263 del M.I.T., un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, fermo restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

2.5.1. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

2.5.2. Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia

Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti **per la partecipazione** in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza secondo quanto disposto dagli art. 49 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

2.5.3. Operatori economici costituiti in forma societaria

Se l'offerente è una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3; anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

2.5.4. Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato alleghi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

2.5.5. Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti;
- b) in ogni caso:
 - per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
 - ai singoli mandanti non sono richiesti percentuali minime di possesso dei requisiti;
 - per misura dei requisiti richiesti al mandatario o capogruppo, si intende la somma di tutti i lavori per i quali sono stati svolti i servizi senza distinzione tra le categorie.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

2.5.6. Consorzi stabili di società

I consorzi stabili sono formati esclusivamente da società di professionisti e da società di ingegneria, anche in forma mista tra le stesse, composti da non meno di tre società consorziate che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. Inoltre, i consorzi stabili, si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

2.5.7. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al successivo punto 3.2.2. che dei requisiti di ordine tecnico professionale di cui successivo punto 3.2.3., posseduti da altro operatore economico (denominato operatore economico "ausiliario").

Per l'avvalimento dei requisiti tecnico professionali il contratto di avvalimento deve contenere **lo specifico impegno che sarà l'operatore ausiliario ad eseguire direttamente i servizi per i quali le capacità tecniche professionali sono richieste e per cui si è avvalso l'ausiliato.**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III 2.1. del bando di gara.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: perdita del possesso dei requisiti tecnici per certificazioni/attestazioni scadute.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre direttamente nella Busta Telematica "Documentazione Amministrativa")

3.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRELIMINARE

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da **3.1.1 a 3.1.3**, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui ai **punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara**.

3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:

- a) Domanda di partecipazione, redatta "preferibilmente secondo i "Modelli A", sottoscritta dall'operatore economico; in caso di partecipazione in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.5, tutti i singoli operatori economici aggregati presentano la domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria;
- b) Dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all'articolo 2.5, con la specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.5;
- c) Dichiarazioni che attestino la presenza nell'offerente dei soggetti (**professionisti persone fisiche**) richiesti all'articolo 2 paragrafo 2.2 capoverso 2.2.2;
- d) Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - ➔ il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - ➔ l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - ➔ il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

- e) Dichiarazione, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva:
- ➔ **limitatamente agli offerenti con dipendenti, con collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
 - ▶▶ del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e del numero dei dipendenti;
 - ▶▶ per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - ▶▶ per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
 - ➔ **limitatamente agli offerenti senza dipendenti, senza collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria senza soci soggetti a contribuzione INPS**, di esenzione dall'obbligo di contribuzione INPS e INAIL corredata dalla relativa motivazione;
 - ➔ in tutti i casi: estremi di iscrizione alle Casse autonome di previdenza professionale di iscrizione dei singoli operatori economici e delle persone fisiche titolari di rappresentanza legale o di direzione tecnica, se professionisti.
- f) Dichiarazione dell'operatore economico, in caso di aggiudicazione, di impegno a rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50 del 2016;

3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016:
- b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.3) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
 - b.4) **dichiarazioni degli operatori economici raggruppati** o che intendono raggrupparsi, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - ➔ situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1;
 - ➔ possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, alle condizioni di cui precedente punto 2.5.5;
- c) **operatori economici aggregati in contratti di rete**, di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009:
- c.1) atto pubblico o scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti dell'atto originale; la documentazione deve essere idonea all'accertamento della compatibilità tra le pattuizioni contrattuali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
 - c.2) generalità dell'Organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, se abbia o meno il potere di rappresentanza e se abbia o meno soggettività giuridica, salvo che tali informazioni siano contenute nel predetto atto pubblico o nella predetta dichiarazione;
 - c.3) generalità degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, limitatamente a quelli individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni e, se diversi, anche a quelli che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
 - c.4) **dichiarazioni degli operatori economici aderenti al Contratto di rete** indicati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni o che mettono in comune i requisiti di ordine speciale, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - ➔ situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;

- ➔ possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3 alle condizioni di cui al di cui precedente punto 2.5.5;
- d) **consorzi stabili e consorzi di cooperative:** ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso:
 - d.1) generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni;
 - d.2) generalità degli operatori economici consorziati, se diversi da quelli di cui al punto sub. d.1), che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3; ⁽¹⁾
 - d.3) **dichiarazioni degli operatori economici consorziati** di cui ai punti sub. d.1) e sub. d.2), distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - ➔ situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - ➔ possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
- e) **offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - e.1) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui l'offerente è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'operatore economico ausiliario o degli operatori economici ausiliari;
 - e.2) **dichiarazioni degli operatori economici ausiliari** con le quali questi ultimi:
 - ➔ attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - ➔ si obbligano verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i requisiti economici e finanziari di cui al successivo punto 3.2.2 di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone la disponibilità in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente, in conformità al contratto di avvalimento;
 - ➔ si obbligano verso l'offerente e verso la Stazione appaltante ad eseguire in proprio e direttamente i servizi per i quali sono richieste le capacità di cui al punto 3.2.3 (capacità tecnico professionali) di cui l'offerente è carente e di cui si avvale, attestandone la disponibilità in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente, in conformità al contratto di avvalimento
 - ➔ attestano di non partecipare alla gara in proprio, né in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essi facciano eventualmente parte in quanto offerenti raggruppati oltre che ausiliari;
 - ➔ attestano di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - e.3) in originale o copia autentica, contratto di avvalimento con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti economico finanziari per tutta la durata dell'appalto e si **impegna nei confronti dell'offerente e della stazione appaltante ad eseguire direttamente i servizi per i quali le capacità tecniche professionali sono richieste e per cui si è avvalso l'ausiliario**; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile in analogia a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di appalti; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'operatore economico ausiliario.

3.1.3. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

Il concorrente, a pena di esclusione di esclusione, deve effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **euro 0,00 (euro ZERO/00)** scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011:

- a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al "Servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio;
- b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" dell'Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio previste dalla funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te") all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it>;

(per i soli operatori esteri)

- c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG: **(vedi in epigrafe)** che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

3.1.4. Sopralluogo obbligatorio

L'Operatore Economico che intende adire l'appalto regolato dal presente disciplinare dovrà eseguire un SOPRALLUOGO, di carattere **FACOLTATIVO**, previa richiesta di appuntamento telefonico o con nota PEC a firma del richiedente da far pervenire all'indirizzo: comune.melizzano.utc@pec.cstsannio.it il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo è fissato nel timing di gara.

3.1.5. Subappalti e subaffidamenti

Essendo l'oggetto della presente procedura l'affidamento di Servizio Ingegneria Architettura ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni professionali da affidare **NON POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE**, ad eccezione di quelle di seguito indicate:

- ▶▶ indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
- ▶▶ sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera a);
- ▶▶ predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla lettera a);
- ▶▶ la mera redazione degli elaborati.

in ogni caso, per tutte le prestazioni resta la responsabilità esclusiva dell'operatore che risulterà affidatario.

L'eventuale ricorso all'istituto del subappalto, per le sole prestazioni subappaltabili come innanzi indicate, è soggetto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, ad autorizzazione da parte della Stazione Appaltante **che non provvederà al pagamento diretto dei** subappaltatori tranne se ricorrono i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore che intende ricorrere al subappalto è **obbligato per la partecipazione ad indicare** quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in capo al subappaltatore non sussistano i motivi di esclusione previsti per l'appalto.

Per il subappalto dovranno essere rispettate tutte le clausole riportate all'articolo 105 del d.Lgs 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

3.1.6. Cauzioni e Garanzie Richieste

L'offerta dei concorrenti **non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93, comma 10, del Codice.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice (Richiesta solo in caso di aggiudicazione);
- b) la polizza di responsabilità civile e professionale del professionista pari all'importo a base d'asta;

3.1.7. PASS-OE

Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica dei requisiti.

MODELLO "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito: <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>

a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). **La mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione.** Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulta allegato il PASSOE, la stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per la presentazione dello stesso. **La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio.**

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il

possesto dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un "PASS OE" da inserire, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.

3.1.8. Formazione in materia di sicurezza sui cantieri

Documentazione attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di coordinatore per la sicurezza e, segnatamente: attestato di formazione iniziale di 120 ore e, nel caso la data di tale attestato fosse antecedente i 5 anni dalla scadenza del bando, ulteriore documentazione attestante l'avvenuto aggiornamento, per 40 ore, nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando.

3.2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

condizioni di partecipazione:

Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti Speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Requisiti di Idoneità

Requisiti del concorrente

- a) **I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il **professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto** dovrà possedere i seguenti requisiti:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per il professionista che espleta l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Una o più dichiarazioni, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l'identificazione dell'offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'offerente stesso, come segue:
 - a) indicazione delle seguenti **persone fisiche**:
 - a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
 - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), **costituite in vigore** della legge n. 1815 del 1939 (ora abrogata);
 - a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 - a.4) **limitatamente alle società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
 - i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - il direttore tecnico di cui all'articolo 3 comma 2 DM M.I.T. 02/12/2016 n.ro 263;
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche;
 - b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), **limitatamente a quelli che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'incarico, anche ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui al precedente capoverso 2.2.2.**, indicando altresì se si tratta di:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo i collaboratori o i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del presente punto sub. b.2);
 - c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza delle società di capitali che non siano professionisti;
 - d) **offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società**

consortili): iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a);

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

--- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

--- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre;

c) per cui non vi è un soggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui all'articolo all'articolo e ed articolo 3 DM M.I.T. 02/12/2016 n.ro 263;

5) assenza di cause di incompatibilità o altre cause ostative alla partecipazione previste:

a) dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;

b) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.2) del bando di gara)

Capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016) **FATTURATO GLOBALE** per servizi di ingegneria ed architettura realizzato nei migliori tre anni degli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto in misura non inferiore al doppio dell'importo del corrispettivo posto a base di gara come segue:

BANDO DI GARA - III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

a. ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", par. 2.2 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato **nei migliori tre anni degli ultimi cinque** per servizi di **53.836,00** di cui al **PUNTO II.2.1)** del bando di gara **così suddiviso:**

- **Incarichi Progettazione:** euro **47.966,00** - (prestazione principale);
- **Incarichi di C.S.P.:** euro **5.870,00** - (prestazione secondaria);

Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

[o in alternativa al fatturato globale minimo di cui alla lett. g)] copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad **€ 100.000,00** [importo di massimale non superiore al 10 % del costo di costruzione dell'opera]. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

- 1) la dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo;
- 2) per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.3) del bando di gara)

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b. **AVER ESPLETATO NEL DECENNIO** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, **per ciascuna**

Disciplinare di gara

classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione secondo la tabella che segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Requisito da Soddisfare (€)
	Codice	Descrizione			
STRADE	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	700.000,00	700.000,00
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	0,45	269.500,00	269.500,00

Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio svolto tra quelli di seguito indicati, e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini del requisito sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara.

A tale fine è possibile utilizzare il **MODELLO B** allegato al presente disciplinare.

- c. AVER ESPLETATO NEL DECENNIO** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, **2 servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta)**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari allo **0,40 volte** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Requisito da Soddisfare (€)
	Codice	Descrizione			
STRADE	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	700.000,00	280.000,00
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.</i>	0,45	269.500,00	107.800,00

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “**servizi di punta**” con l'indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alla precedente lett. A), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio.

A tale fine è possibile utilizzare il **MODELLO B** allegato al presente disciplinare.

Sia per il **punto b)** che per il **punto c)** vale quanto stabilito dall'ANAC: *Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare*

- d.** di essere in possesso, in caso di:
- ➔ società di professionisti dei requisiti di cui all'art. 2 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
 - ➔ società di ingegneria dei requisiti di cui all'art. 3 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.

Nei **raggruppamenti temporanei** i requisiti di cui alle lettere a, b e c, devono essere posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante, in particolare:

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti verticali, orizzontali o misto.

E' da considerare **raggruppamento verticale puro**, il raggruppamento in cui:

- ✓ la mandataria deve possedere i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III 2.3 per la classe e categorie **D.02** e **S.04** relativi alla prestazione principale;
- ✓ le mandanti devono possedere i requisiti relativi alla prestazione secondaria per qualunque classe e categoria di lavori;

I requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

N.B.: La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

E' da considerare **raggruppamento orizzontale**, il raggruppamento in cui:

- ✓ la mandataria deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III 2.3, per una percentuale non superiore al 60%;
- ✓ la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti;
- ✓ la mandataria in ogni caso deve possedere requisiti in misura percentuale superiore alle mandanti.
- ✓ ove la mandataria possiede requisiti in misura superiore al 60%, essa partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari a quello massimo stabilito.

N.B.: Il requisito di cui al precedente punto 2.3 lett. c), non è frazionabile, per cui, per ognuna delle classi e categorie richieste, la coppia dei servizi deve essere stata svolta da uno dei soggetti raggruppati.

E' da considerare **raggruppamento misto**, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classe e categoria, la dimostrazione dei requisiti, avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.

N.B.: Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto III. 2.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

L'operatore economico organizzato in forma societaria (**società di ingegneria e società di professionisti**) che intende partecipare, deve oltre ai requisiti di cui ai comma precedenti indicare il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti, ed i consulenti con contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore a quella stimata quale struttura operativa per l'appalto (**Per le unità minime vedi bando – tabella III.3**).

Il requisito va inteso come organico medio annuo nell'ultimo triennio.

3.2.4. Valutazione dei servizi

Ai fini dei requisiti di cui al precedente **punto 3.2.3.**, **sono valutabili i servizi di progettazione e/o direzione lavori**, (nelle classi e categorie ivi indicati) **iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando**, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per i **committenti pubblici**, l'approvazione dei servizi di:

- a) **progettazione** si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo da parte della stazione appaltante; non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
- b) **direzione lavori** si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, oltre che quelli specificati nelle **linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 973 del 14.09.2016 e di quelle contenute nel Comunicato del Presidente del 14.12.2016**

Sono valutabili anche i servizi svolti, per **committenti privati**, solo se l'opera è stata in concreto realizzata (secondo l'orientamento del C.d.S. sez. V n. 2567/2015), documentati in sede di verifica dei requisiti attraverso:

- ✓ attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati;
- ✓ certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione;
- ✓ copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione definitiva richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Si precisa che:

- a1) in ogni caso **un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta da più soggetti facenti parte dello stesso concorrente**; possono essere utilizzati i servizi di punta;
- a2) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da quelle richieste;
- a3) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- a4) **l'importo utile** dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
 - ✓ quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
 - ✓ quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;
 - ✓ quello approvato o preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
 - ✓ i **servizi svolti in raggruppamento** con altri professionisti, vanno assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito del raggruppamento;
 - ✓ i servizi svolti in esecuzione di **incarichi conferiti congiuntamente**, vanno assunti in quota proporzionale al numero dei professionisti incaricati.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. OFFERTA TECNICA

(Documentazione della busta telematica della «Offerta Tecnica»)

La busta telematica dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente la documentazione necessaria alla valutazione dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA COMPONENTE QUALITATIVA	
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza da desumere dalla documentazione relativa ai servizi svolti, relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016
B	Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio

CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DI PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - LETTERA "A".

Per la valutazione delle caratteristiche di professionalità e di adeguatezza dell'offerta il concorrente dovrà presentare:

- ▶▶ **un Curriculum (sub criterio A1)** da cui poter desumere Committente, Incarico, Tipologia, Classe e Categoria, Importo, Qualità e durata Temporale delle attività, dei servizi prestati e delle esperienze professionali specifiche maturate ritenute dal concorrente particolarmente significativo della capacità di realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico;
- ▶▶ **una relazione (sub criterio A2)** denominata **“PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”**, costituita da **max 5 facciate A4** (font 12 e max 40 righe per pagina, suddivisa in sottoparagrafi corrispondente al sub-elemento di valutazione appresso riportato) oltre a **n. 2 schede formato A3 contenenti anche eventuali parti grafiche e/o fotografiche per ciascun servizio descritto** (numero massimo di **2 (due) servizi tecnico-professionali**) ritenuto dal concorrente particolarmente significativo della capacità di realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico;

Nell'offerta tecnica per ciascun servizio descritto dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che evidenzia:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016) sei servizi analoghi svolti;
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento.

Tutti i margini (superiore, inferiore, sinistro, destro) della singola cartella (facciata) saranno pari a minimo 2 cm (ciascuno).

Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alla relazione.

La commissione terrà conto nella valutazione anche della chiarezza, intuitività ed intellegibilità della documentazione presentata.

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano strutturale, architettonico e impiantistico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE - LETTERA "B"

Per la valutazione delle caratteristiche di professionalità e di adeguatezza dell'offerta il concorrente dovrà presentare:

una relazione, denominata **“RELAZIONE B – CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO”**, costituita da **max 16 facciate A4** (font 12 e max 40 righe per pagina, suddivisa in sotto-paragrafi corrispondenti ai sub-elementi **B.1 – B.2 – B.3 – B.4 – B.5**).

Per la valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio con riferimento agli specifici sub criteri, il concorrente dovrà redigere una relazione che illustri le modalità che intende porre in essere in ordine alle:

- alle modalità di espletamento dell'attività oggetto di affidamento;
- alle modalità di organizzazione della struttura operativa e delle attività ulteriori connesse al servizio;
- alle modalità di interscambio della documentazione con la stazione appaltante;
- alle soluzioni tecnologiche da porre in campo per la risoluzione delle problematiche;
- ogni ulteriore elemento ritenuto utile dal concorrente.

Tutti i margini (superiore, inferiore, sinistro, destro) della singola cartella (facciata) saranno pari a minimo 2 cm (ciascuno).

Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegata alla relazione.

La commissione terrà conto nella valutazione anche della chiarezza, intuitività ed intellegibilità della documentazione presentata.

A pena di esclusione tutta la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

Si precisa che tutti i **documenti relativi all'offerta tecnica, A PENA DI ESCLUSIONE, devono** essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

4.2. OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE

(Documentazione della busta telematica della «Offerta Economica»)

La busta telematica dell'Offerta Economica deve contenere esclusivamente l'Offerta Economica - costituita dalle offerte necessaria alla valutazione dei seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA COMPONENTE QUANTITATIVA	
C	Ribasso sul tempo di esecuzione della progettazione
D	Ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta

4.2.1. Offerta Temporale

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione in giorni sul tempo di esecuzione delle prestazioni (come da **Modello C**), con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;

Con riferimento alle «**offerte temporali**» - **Criterio C – Offerta Tempo** - punteggio massimo **10 punti** - il concorrente dovrà rendere una: **Dichiarazione ribasso offerto rispetto al tempo di esecuzione**, preferibilmente secondo il "**Modello C**", della **progettazione definitiva (90 giorni)** e della **progettazione esecutiva (45 giorni)** previsti a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. L'offerta tempo deve contenere la riduzione, espressa in percentuale al tempo di realizzazione previsto per il servizio oggetto di gara, pari complessivamente a **n.135 (centotrentacinque)** giorni. L'offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di ribasso da applicarsi al tempo fissato dal disciplinare per l'espletamento dell'incarico, nella misura non superiore al **20%**, da suddividersi in proporzione fra i vari livelli di progettazione. Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato (20%), all'offerta comportante un tempo di esecuzione inferiore a 108 giorni (riduzione superiore al 20%) sarà considerata inaffidabile e come tale valutata con punti 0 (zero).

4.2.2. Offerta Economica

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara. Per le modalità specifiche si faccia riferimento all'apposito paragrafo:

C – OFFERTA ECONOMICA - MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLEABILITÀ DELL'OFFERTA TELEMATICA

Si evidenzia, in questa sede, quanto di seguito: **il ribasso è indicato con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola;**

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura aperta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La Stazione Appaltante nel caso di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà, mediante adeguata motivazione, di:

- **annullare** e/o revocare la procedura di gara;
- **modificare** o rinviare i termini previsti per l'acquisizione delle offerte;
- **modificare** o rinviare i termini previsti per l'avvio delle procedure di gara e di affidamento;
- **non aggiudicare** la gara nel caso che nessuna offerta sia ritenuta idonea;

in tali casi nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione delle offerte e pertanto i costi sostenuti per la partecipazione saranno ad esclusivo carico degli stessi.

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte sarà eseguita da una commissione giudicatrice, all'uopo costituita che, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi, valuterà le offerte come stabilito dal presente disciplinare di gara.

L'offerta da presentare per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs 50/2016, sarà composta da due componenti e più precisamente:

- a) **MERITO TECNICO** - componente **“qualitativa”**: professionalità ed adeguatezza dell'offerta e caratteristiche metodologiche di svolgimento del servizio (**offerta tecnica**);
- b) **MERITO ECONOMICO e TEMPORALE** - componente **“quantitativa”**: riduzione percentuale del compenso e riduzione percentuale dei tempi di esecuzione del servizio (**offerta economica**).

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica/tempo è **pari a 100 punti** suddivisi tra gli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali come di seguito stabiliti:

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA COMPONENTE QUALITATIVA		Fattori ponderali Punteggio max assegnabile	
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza da desumere dalla documentazione relativa ai servizi svolti, relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a realizzare le prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016	25	85/100
B	Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio	60	
OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE COMPONENTE QUANTITATIVA		Fattori ponderali Punteggio max assegnabile	
C	Ribasso sul tempo di esecuzione della progettazione	5	5/100
D	Ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta	10	10/100

SUB CRITERI E PUNTEGGI SUB CRITERI - CRITERI MOTIVAZIONALI

OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA					
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE			Sub Pesi	Peso	
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A1	In riferimento all'esperienza da desumere dalla documentazione relativa ai servizi svolti, relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, CURRICULUM dei servizi prestati e delle esperienze professionali specifiche maturate;			10	25
A2	In riferimento alla professionalità da desumere dalla documentazione relativa ai servizi svolti, desunta dalla documentazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica di un numero massimo di 2 (due) servizi tecnico-professionali precedentemente espletati relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016.			15	
Criteri motivazionali					
La valutazione dei sub criteri relativi alla professionalità ed adeguatezza dell'offerta sarà effettuata sulla base della documentazione presentata seguendo i seguenti criteri/parametri di valutazione:					
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Curriculum: qualità e della durata temporale delle attività, dei servizi prestati e delle esperienze professionali specifiche maturate; ➔ congruenza dell'oggetto del/dei progetto/progetti presentati in rapporto all'oggetto del presente incarico; ➔ congruenza del servizio di architettura ed ingegneria espletato; 					

OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA					
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE			Sub Pesi	Peso	
B	CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO				
B1	Descrizione delle tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e c.s.p., l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento delle stesse (senza riferimenti alla tempistica che sarà oggetto di valutazione quantitativa, pena l'esclusione)			20	60
B2	Metodologia di approccio nell'espletamento dell'incarico e le modalità di interazione/integrazione con la committenza;			15	
B3	Capacità tecnica dei progettisti, e strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto, in particolare, dovranno essere riportate schede riepilogative dei servizi svolti dai singoli componenti (con specifica indicazione degli importi e delle categorie dei lavori progettati e/o diretti) ritenuti significativi;			10	
B4	descrizione della struttura tecnico – organizzativa, con relativo organigramma, e le professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni richieste;			10	
B5	Altre migliorie ritenuti vantaggiose per l'Ente e per la immediata appellabilità dell'opera a discrezione del concorrente dal concorrente;			5	
Criteri motivazionali:					
La valutazione dei sub criteri relativi alle caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio sarà effettuata sulla base della documentazione presentata seguendo i seguenti criteri/parametri di valutazione:					
<ul style="list-style-type: none"> ➔ descrizione dei processi che si intende attuare per l'integrazione ed il coordinamento di tutte le prestazioni specialistiche; ➔ modalità e procedure che si prevede di utilizzare per il coordinamento con l'Ente appaltante per la costante condivisione dei dati e delle informazioni; ➔ modalità di organizzazione, risorse umane, processi, strumenti e metodologie che si intendono impiegare; 					

5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il **metodo aggregativo-compensatore**, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n (W_i \times V_{(a)i})$$

Dove:

$C_{(a)}$ = Valutazione della componente qualitativa (offerta tecnica max 95 punti);

\sum_n = Sommatoria dei criteri di valutazione

W_i = Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione;

$V_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo sub criterio (i) variabile tra zero ed uno

n = numero totale dei criteri di valutazione

Per la determinazione del **coefficiente** $V_{(a)i}$ ogni Commissario, rispetto al sub criterio qualitativo preso in considerazione valuta la relativa documentazione ed attribuisce, discrezionalmente, **un coefficiente variabile tra 0 ed 1** secondo la scala che segue:

OTTIMO	da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole
DISTINTO	da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
BUONO	da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
DISCRETO	da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
SUFFICIENTE	da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
INSUFFICIENTE	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
NON VALUTABILE	0,00	La valutazione è nulla

Il coefficiente definitivo del sub criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario.

Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente **“1”** per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:

$$P(a)_j = \frac{P_i}{P_{max}}$$

dove:

$P(a)_j$ è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j);

P_i è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio;

P_{max} è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;

Il punteggio massimo relativo al singolo “ sub Criterio Qualitativo” sarà assegnato al concorrente a cui è stato attribuito il coefficiente **“1”** agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.

Il punteggio relativo ai “CRITERI QUALITATIVI” (A e B) per singolo concorrente è dato dalla sommatoria di tutti i sub criteri che costituiscono il criterio qualitativo.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria

QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE SIA SUPERIORE A DUE:

per la determinazione del coefficiente $V_{(a)i}$ si farà ricorso alla media dei coefficienti di valutazione compresi tra **ZERO** ed **UN determinato** sulla base della valutazione di ciascun Commissario con il metodo del **“CONFRONTO A COPPIE”** su matrice triangolare.

Il metodo consisterà nella predisposizione di una matrice triangolare costituita da un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.

La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio compreso tra uno e sei (scala semantica del confronto a coppie) secondo la scala che segue:

Preferenza Importanza	Definizione	Spiegazione
1	PARITÀ	<i>I due elementi contribuiscono ugualmente all'obiettivo</i>
2	PREFERENZA MINIMA	<i>Leggermente favorito l'elemento i rispetto all'elemento j</i>
3	PREFERENZA PICCOLA	<i>Valutazione Mediamente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j</i>
4	PREFERENZA MEDIA	<i>Valutazione Abbastanza a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j</i>
5	PREFERENZA GRANDE	<i>Valutazione Fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j</i>
6	PREFERENZA MASSIMA	<i>Valutazione Enormemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j</i>

- Nel caso in cui il Commissario sia incerto sulla valutazione da assegnare può attribuire un valore intermedio tra i due giudizi (per esempio 1,5 tra 1 parità e 2 preferenza minima, e così via).
- Completato il confronto ogni Commissario, somma i punti attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti (compresi tra zero ed uno) attribuendo il valore "1" all'offerta che ha ottenuto il valore più alto e proporzionando ad esso il valore ottenuto dalle altre offerte.
- Le medie dei coefficienti determinati da ogni Commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi (compresi tra zero ed uno) riportando al valore "1" la media più alta e riparametrando e rapportato all'unità in maniera proporzionale le altre medie.

ELEMENTO TEMPO

Per la valutazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - parte economica elemento "C" la Commissione di gara applicherà la seguente formula:

$$C_{(aj)} = \frac{T_{aj}}{T_{med} \text{ (valore soglia)}}$$

Dove:

$C_{(aj)}$	È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo;
T_{aj}	riduzione numero di giorni, espressa in percentuale, dell'offerta del concorrente iesimo
T_{med}	riduzione numero di giorni, espressa in percentuale, dell'offerta più conveniente (massima riduzione)

ELEMENTO PREZZO

Per la valutazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - parte economica elemento "D" la Commissione di gara applicherà una delle seguenti formule di interpolazione bilineare:

- a) Alle offerte con ribasso pari o minori alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide

$$C_{(aj)} = \Psi \times \frac{R_{aj}}{R_{med} \text{ (valore soglia)}}$$

- b) Alle offerte con ribasso superiore alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide

$$C_{(aj)} = \Psi + (1,00 - \Psi) \times \frac{(R_{aj} - R_{med} \text{ (valore soglia)})}{(R_{max} - R_{med} \text{ (valore soglia)})}$$

Dove:

$C_{(aj)}$	È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione dell'offerta economica;
Ψ	È il coefficiente moltiplicativo che per questa procedura è stato stabilito in 0,80
R_{aj}	È il valore percentuale del ribasso offerto dal concorrente in valutazione
R_{med}	È il valore della media aritmetica tra tutti i ribassi rimasti in gara (VALORE SOGLIA)
R_{max}	È il valore percentuale del ribasso più conveniente tra quelli rimasti in gara

Il coefficiente come sopra determinato moltiplicato per il punteggio previsto per la componente ribasso percentuale unico determinerà il punteggio per il singolo concorrente relativo alla componente quantitativa - compenso professionale.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. APERTURA DELLA GARA

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante;

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo, dopo aver individuato con un numero progressivo le offerte pervenute nei termini, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Tecnica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.
- c) a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) le condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE.

6.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche di cui all'art. 4.1. e 4.2., gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'**Offerta Tecnica e/o Economica**.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta telematica dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.2.1;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questa richiamati, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del d. lgs 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub.b.1) e 3.1.2, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub.b.2);
 - di indicare le parti di servizio da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni richieste in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;

6.2.4. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui ai precedenti articoli, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara;
- e) Si precisa che come indicato dall'art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 **il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica ed economica.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

6.3. AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nel disciplinare.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

6.4.1. Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui a precedente punto 5.1.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

6.4.2. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi mediante l'utilizzo della formula di cui al capo 5 del presente disciplinare;

i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal servizio posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi dell'articolo 4.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

6.5. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste telematiche dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dell'offerta, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera a), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub. b.2);
 - che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub. b.2);
- a) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

6.6. OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

6.6.1 Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - ➔ il punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento quantitativo;
 - ➔ la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi della componente qualitativa dell'**Offerta Tecnica**, prima dell'eventuale riparametrazione di SECONDO LIVELLO, pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile a tali elementi qualitativi;
- b) Ai sensi dell'art 97, comma 1 e 4 gli operatori economici forniscono, su richiesta, spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
 - ➔ l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - ➔ le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - ➔ l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

6.6.2 La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi richiesti.

Ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

Se ricorrono le condizioni di cui al punto 6.6.1 lett. a) la Commissione giudicatrice:

- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse;

Se non ricorrono le condizioni di cui al punto 6.6.1 lett. a) la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. VERBALI

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6.1., lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) nel caso di necessità di acquisire delle precisazioni rispetto alle giustificazioni prodotte all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, prescindere dalle giustificazioni dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
- h) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, del d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica**, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, lettera a) o lettera b), sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, ai sensi dell'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. COMPROVA DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nel successivo articolo 7.4.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
 - di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario.

7.4.2. Documentazione a comprova dei requisiti

La documentazione a comprova dei requisiti è costituita come segue:

- a) in relazione al fatturato richiesto in servizi tecnici uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
 - per gli operatori economici in forma societaria, copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - per gli operatori economici in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - se l'operatore economico ha svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici, e dai documenti richiesti non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi tecnici da quello relativo alle attività diverse;
 - copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) in relazione ai servizi svolti, relativi alle capacità tecniche e professionali, tra quelli dichiarati, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
 - b.1) in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
 - b.2) in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto sub. b.1), ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredata dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara se si tratta di servizi di progettazione i relativi lavori devono essere stati eseguiti;
 - b.3) dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
 - la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);
 - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
 - gli importi dei lavori, con la suddivisione in funzione dei codici identificativi "ID Opere";
 - i professionisti che hanno svolto il servizio;

7.5. AGGIUDICAZIONE

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione

La **proposta di aggiudicazione** è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d)

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,

comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel contratto.
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n.50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa di responsabilità professionale
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, dove prevista; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.2. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti in fase di gara mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. CONTROVERSIE

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede di NAPOLI, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;

- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, **con esclusione della competenza arbitrale.**

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento, o di recesso:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e della successiva convenzione d'incarico:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs. n. 50/2016.

10.3. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

AVVERTENZE

SI RIBADISCE CHE I DOCUMENTI DGUE E I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO, IN FORMATO EDITABILE, DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPILATI IN FORMATO DIGITALE. SI INVITANO I CONCORRENTI, ONDE CONSENTIRE UNA PIU' ATTENTA CONSULTAZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' UNO SNELLIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA, A NON ALLEGARE ALTRI MODELLI REALIZZATI IN PROPRIO NONCHE' OGNI ALTRA DICHIARAZIONE NON ESPRESSAMENTE RICHIESTA DAL PRESENTE BANDO. EVENTUALMENTE SI VOLESSE USARE UNA MODULISTICA PROPRIA BISOGNA RIPORTARE NELLA STESSA TUTTE LE DICHIARAZIONI CHE SONO PRESENTI NEI MODELLI ALLEGATI ALLA PROCEDURA DI GARA. PER OGNI QUALSIVOGLIA PROBLEMATICHE TECNICA NELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI ALLEGATI SI PUO' CONTATTARE IL DOTT. SALVATORE CARPINELLI AL N. 0824.944023 NEI GIORNI LUN - MER - VEN - ORARIO D'UFFICIO.

PER QUANTO CONCERNE LE PROBLEMATICHE TECNICHE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO AL PORTALE OVVERO AL CARICAMENTO DELLE OFFERTE TELEMATICHE SI RIMANDA ALLA "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE" RAGGIUNGIBILE AL LINK: https://comunetorrecuso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to dott. Salvatore Carpinelli

02.04.2021
